

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 30/03/2023, n. 9038

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15100-2021 r.g. proposto da:

A.A., nato in (Omissis), rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avv. Maurizio Veglio del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Barberio, in Roma, Via del Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente -

contro

Ministro dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 2 dicembre 2020, nell'ambito del procedimento n. R.G. 21358/20, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (c.p.R.) di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

Svolgimento del processo

1. La vicenda processuale si può riassumere nei termini che seguono.

1.1 A.A. aveva fatto ingresso al c.p.R. in data 23.11.2020 in forza di provvedimento di pari data del Questore di Siracusa e in esecuzione del decreto di respingimento disposto dal medesimo questore.

Il predetto provvedimento di trattenimento era stato convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 25.11.2020.

1.2 A.A. presentava domanda di protezione internazionale in data 30.11.2020 e, a seguito della presentazione di tale domanda, il Questore di Torino aveva disposto il trattenimento del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art.

6 , comma 5, con provvedimento datato 30.11.2020 e aveva avanzato, sempre in data 30/11/2020, richiesta di convalida del trattenimento presso il c.p.R. (Centro di Permanenza e di Rimpatrio) "Brunelleschi" di Torino.

1.3 Il Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, ha convalidato il trattenimento, respingendo le eccezioni sollevate dal cittadino straniero.

Il Tribunale ha rilevato che:

a) risultavano rispettati i termini previsti dal D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , comma 5, considerando che la richiesta di convalida era stata motivata con l'avvenuta presentazione in data 30.11.2020 della domanda di protezione internazionale e con la necessità di consentire l'espletamento della relativa procedura;

b) allo stato si era pertanto in attesa dalla decisione della Commissione Territoriale competente e che non erano ravvisabili ingiustificati ritardi nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale, essendo questa appena iniziata;

c) la fattispecie concreta in esame doveva sussumersi nella nuova previsione di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , comma 3, atteso che il trattenuto aveva presentato domanda solo una volta trattenuto presso il c.p.R. e dunque al solo palese scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento già disposto dal Questore di Siracusa con provvedimento del 23.11.2020;

d) tutte le eccezioni mosse dal trattenuto non erano accoglibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione o, comunque, infondate;

e) le contestazioni, infatti, sull'asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento emessi dal Questore di Siracusa erano irrilevanti ai fini del decidere posto che, con l'avvenuta presentazione dell'istanza di asilo da parte del trattenuto per altra causa, era mutato il titolo della cui legittimità si doveva valutare nel giudizio innanzi al Tribunale di Torino, dovendosi verificare se sussistesse o meno una delle ipotesi che giustificassero il trattenimento presso il c.p.R. di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 e, nel caso di specie, l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 6 citato, e cioè se la domanda di riconoscimento della richiesta protezione internazionale fosse "stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione";

f) A.A., al momento della sua richiesta di asilo, si trovava, infatti, già presso il c.p.R. "Brunelleschi" di Torino, in forza di altro titolo in attesa dell'esecuzione del respingimento disposto dal Questore di Siracusa;

g) nessuna indagine era pertanto dovuta in ordine alla legittimità dei provvedimenti emessi dal Questore di Siracusa, nei cui confronti, peraltro, sarebbe stato sempre possibile far valere l'asserita illegittimità, nella sede diversa della richiesta del 30.11.2020 di convalida del provvedimento del Questore di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , comma 5;

h) quanto alla problematica della legittimità o meno del periodo della cd. "quarantena", a cui era stato sottoposto il trattenuto prima di essere trasferito nel c.p.R. di Torino, ed in particolare l'asserita contrarietà di detta quarantena al disposto dell'art. 13 Cost. It., le doglianze dell'odierno ricorrente non erano condivisibili posto che, nella situazione di emergenza sanitaria e analizzando la lettera dell'art. 32 Cost. It., il diritto alla salute doveva intendersi, nella gerarchia dei diritti, come sovraordinato a tutti i principi di rango costituzionale, come un valore supremo e, per tale ragione, irrinunciabile, rappresentando il diritto alla salute una condicio sine qua non per il riconoscimento degli altri diritti garantiti dalla costituzione, ma per giustificare quelle "limitazioni alla libertà" che erano certamente ispirate alla ragionevolezza ed alla proporzionalità e che erano state adottate per arginare il pericolo che il diritto alla salute della collettività, valore supremo costituzionalmente riconosciuto, fosse gravemente pregiudicato, anche se ciò comportasse restrizioni ai diritti della persona;

i) in ordine alle rimanenti eccezioni del trattenuto, la documentazione medica, depositata in atti, non rivestiva alcuna valenza idonea a dimostrare la non strumentalità della richiesta di asilo proposta dallo straniero, in quanto la semplice circostanza che quest'ultimo avesse avuto, nel 2017, un incidente stradale con esiti che avevano richiesto l'effettuazione di varie operazioni chirurgiche, non integrava i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, non essendosi dimostrato in giudizio che costui versasse in condizioni di salute di particolare gravità;

l) non risultano neppure dimostrati i presupposti indispensabili per il riconoscimento dell'invocata protezione sussidiaria, in quanto, in primo luogo, non era stata fornita alcuna prova che dimostrasse che l'incidente stradale - in cui il richiedente era stato coinvolto nel 2017 - fosse avvenuto proprio con una autovettura della locale polizia di Kef e, in secondo luogo, nessuna prova era stata fornita che permettesse di dimostrare che il trattenuto - a seguito dell'asserita persecuzione nei

suoi confronti posta in essere dalla polizia di Kef - fosse stato incarcerato per un mese e dieci giorni senza alcuna motivazione giuridica;

m) il richiedente, ripresi dai postumi dell'incidente stradale, risultava essersi spostato a lavorare a Tunisi, che dista ben 168 km. da Kef e che ha una popolazione di 1.073.533 abitanti, con la conseguenza che risultava implausibile che appartenenti alla polizia locale di Kef potessero averlo rintracciato a Tunisi e potessero aver continuato a minacciarlo;

n) anche ammettendo che la polizia di Kef avesse minacciato il trattenuto, ugualmente ciò non era sufficiente per integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto non risultava che egli si fosse mai rivolto alle autorità di polizia di Tunisi od all'autorità giudiziaria di Tunisi per denunciare le minacce contro di lui poste in essere da membri della polizia di Kef;

o) era inoltre del tutto irrilevante asserire, ai fini del riconoscimento di una non ben precisata ipotesi di protezione, che il trattenuto avesse vissuto in Italia dal 2011 al 2017, posto che l'odierno ricorrente aveva scelto liberamente nel 2017 di fare ritorno in Tunisia e che per la maggior parte della sua vita egli era vissuto in Tunisia, e perché, infine, non risultava avere alcun legame familiare od affettivo in Italia;

p) non emergeva pertanto alcun elemento che potesse ritenersi idoneo a dimostrare che la richiesta di asilo proposta dal trattenuto non fosse stata strumentale, al fine di evitare l'esecuzione del respingimento disposto dal Questore di Siracusa.

2. L'ordinanza, pubblicata il 2.12.2020, è stata impugnata da A.A. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, art. 13 Cost., 5 CEDU, con vizio di manifesta illegittimità per tardività dei presupposti decreti di respingimento e di trattenimento presso il c.p.R. di Torino e della convalida giudiziaria del trattenimento in occasione dell'udienza del 1 dicembre 2020. Si evidenzia da parte del ricorrente che si era opposto alla richiesta di convalida del trattenimento, denunciando la manifesta illegittimità per tardività dei decreti di respingimento e di trattenimento, adottati dal Questore di Siracusa in seguito alla restrizione di fatto subita a bordo di una cd. nave quarantena dal 6 al 23 novembre 2020. Evidenzia la erroneità delle argomentazioni sostenute dal giudice di prime cure laddove aveva affermato che nessuna indagine sarebbe ammissibile in ordine alla legittimità dei provvedimenti emessi dal Questore di Siracusa posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento, il giudice sarebbe invece investito del potere di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione. Osserva ancora il ricorrente - quanto al tema della illegittimità del trattenimento di fatto subito dal 6 novembre 2020 al 23 novembre 2020 - il Tribunale avrebbe di nuovo errato nell'affermare che il diritto alla salute rappresentava una condicio sine qua non, non per il riconoscimento degli altri diritti garantiti dalla costituzione, ma per giustificare quelle "limitazioni alla libertà" che erano certamente ispirate alla ragionevolezza ed alla proporzionalità e che erano state adottate per arginare il pericolo che il diritto alla salute della collettività, in quanto una statuizione di tale genericità e astrattezza risulterebbe del tutto idonea a smentire le censure proposte durante il corso del giudizio di merito.

2. Il motivo è all'evidenza inammissibile perché non censura correttamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha infatti correttamente evidenziato che le contestazioni sollevate sulla asserita illegittimità dei provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento emessi dal Questore di Siracusa erano del tutto irrilevanti ai fini del decidere posto che, con l'avvenuta presentazione dell'istanza di asilo da parte del trattenuto per altra causa, era mutato il titolo della cui legittimità si doveva discutere nel giudizio innanzi al Tribunale di Torino, dovendosi verificare, cioè, se sussistesse o meno una delle ipotesi che giustificavano il trattenimento presso il c.p.R. e di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 e, nel caso di specie, l'ipotesi, più in particolare, di cui al comma 3 dell'art. 6 citato, e cioè se la domanda di riconoscimento della richiesta protezione internazionale fosse "stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione".

Ebbene, questa è la ratio decidendi del provvedimento impugnato che tuttavia il ricorrente omette di censurare, sollevando, ancora una volta contestazione in ordine al precedente provvedimento di convalida del trattenimento richiesto dal Questore di Siracusa (contro cui l'odierno ricorrente avrebbe dovuto reagire nella competente sede impugnatoria) e che, già davanti al Tribunale di Torino, risultavano irrilevanti, come quest'ultimo non ha mancato di rilevare. Ed invero,

con la presentazione da parte del A.A. dell'istanza di riconoscimento della protezione internazionale (dopo che era stato già convalidato il primo trattenimento) era mutato infatti il titolo legittimante la protrazione del trattenimento, e cioè si rientrava nel paradigma applicativo di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015 , art. 6 , con la conseguente necessità di verificare da parte del Tribunale se la domanda di riconoscimento della richiesta protezione internazionale fosse "stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione". E tale accertamento è stato compiutamente operato dal Tribunale di Torino con scrutinio che ha confermato, invero, la natura strumentale della domanda di asilo per intralciare il provvedimento espulsivo, e ciò attraverso una serie di argomentazioni (già sopra ricordate in premessa) che, tuttavia, il ricorrente ha dimenticato - come si ripete - di censurare in questa sede.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2023